

Deliberazione 26 maggio 2009 - GOP 26/09

Disposizioni in materia di organizzazione e gestione delle attività di valutazione e certificazione dei risparmi energetici.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 maggio 2009

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 (di seguito: decreto legislativo n. 257/03);
- la legge 15 settembre 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (di seguito: decreto legislativo n. 115/08);
- i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 aprile 2001 (di seguito: decreti ministeriali 24 aprile 2001);
- i decreti del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004 (di seguito: decreti ministeriali 20 luglio 2004);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2007;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 settembre 2003, n. 103/03 come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 103/03);
- le deliberazioni dell'Autorità 27 dicembre 2002, n. 234/02, 14 luglio 2004, n. 111/04, 20 aprile 2005, n. 70/05, 4 agosto 2005, n. 177/05 come successivamente modificate e integrate (di seguito: deliberazioni n. 234/02, 111/04, n. 70/05 e n. 177/05);
- la deliberazione dell'Autorità 12 gennaio 2006, n. 4/06 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 4/06);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2007, n. 348/07 come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 348/07);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2002, n. 18/07;

- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2008, EEN 3/08;
- la deliberazione dell’Autorità 31 marzo 2008, EEN 4/08;
- la deliberazione dell’Autorità 11 febbraio 2009, EEN 1/09.

Considerato che:

- ai sensi dell’articolo 5, comma 5, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001, l’Autorità predispone e pubblica, sentite le Regioni e le Province autonome a seguito di pubbliche audizioni degli operatori interessati, linee guida per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione consuntiva dei progetti di interventi e misure di risparmio energetico, nonché i criteri e le modalità di rilascio dei titoli di efficienza energetica di cui all’articolo 10 dei medesimi decreti, compresa la documentazione comprovante i risultati ottenuti che deve essere prodotta (di seguito: le Linee Guida) e che tali Linee Guida sono state adottate con deliberazione n. 103/03;
- l’articolo 7, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 attribuisce all’Autorità, tra l’altro, la facoltà di individuare uno o più soggetti ai quali affidare lo svolgimento delle attività di valutazione e di certificazione della riduzione dei consumi di energia primaria effettivamente conseguiti, ivi inclusi i necessari controlli, nonché, tra dette attività, quelle che, in tutto o per parti omogenee, risulti possibile affidare a soggetti provvisti di adeguata e documentata professionalità;
- con le Linee Guida, l’Autorità ha previsto che la certificazione di risparmi energetici conseguiti, per alcune tipologie di interventi, sia rilasciata in base ad una valutazione di progetti condotta:
 - in applicazione di criteri standardizzati (c.d. metodo di valutazione standardizzata);
 - in applicazione di un algoritmo di valutazione predefinito e sulla base della misura diretta di alcuni parametri di funzionamento delle unità impiantistiche realizzate in attuazione dell’intervento (c.d. metodo di valutazione analitica);
- i predetti criteri standardizzati, nonché gli algoritmi di valutazione e i parametri di funzionamento, sono contenuti in apposite schede tecniche di quantificazione standardizzata e analitica adottate dall’Autorità con propri provvedimenti, e che, nel periodo di prima applicazione delle Linee Guida, l’Autorità ha adottato, con le deliberazioni n. 234/02, n. 111/04, n. 70/05 e n. 177/05, n. 24 (ventiquattro) schede tecniche, e che la relativa certificazione dei risparmi avviene in esito ad un’attività di verifica tecnica, di natura certificativa, volta alla quantificazione dei risparmi effettivamente conseguiti in applicazione dei richiamati interventi;
- per tutti gli interventi di risparmio energetico non riconducibili alle tipologie di cui sopra, le Linee Guida prevedono che la relativa certificazione dei risparmi avvenga in esito a due distinte attività (c.d. metodo di valutazione a consuntivo):
 - (a) un procedimento volto all’approvazione di un progetto di risparmio energetico e della relativa metodologia per la quantificazione del risparmio (c.d. proposta di progetto e di programma di misura);

- (b) un'attività di verifica tecnica, di natura certificativa, volta alla quantificazione dei risparmi effettivamente conseguiti in applicazione dei progetti di cui alla precedente lettera (a);
- ai fini del procedimento di cui alla lettera (a), l'articolo 6 delle Linee Guida prevede che:
 - il soggetto interessato è tenuto a presentare una proposta di progetto e di programma di misura, ciò che determina l'avvio del procedimento medesimo;
 - la proposta è approvata in esito ad una positiva verifica di coerenza della stessa con i criteri definiti dalle Linee guida e dai decreti ministeriali 20 luglio 2004;
 - tale verifica si ritiene positiva qualora il soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi non si pronunci entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della proposta, fatti salvi i casi di proroga o di sospensione del predetto termine previsti dall'articolo 6, comma 5 delle Linee Guida;
- ai fini dell'attività richiamata alla lettera (b), gli articoli 12, 13 e 16 delle Linee Guida prevedono che:
 - il soggetto interessato, decorsi i termini previsti nella proposta di progetto e di programma di misura approvata in esito al procedimento di cui alla lettera (a), è tenuto a presentare apposite richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici, unitamente alla documentazione comprovante i risultati ottenuti, in conformità a quanto approvato dal soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi nella proposta medesima;
 - il soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta di verifica e di certificazione, fatti salvi gli eventuali controlli di cui all'articolo 14 delle Linee Guida ovvero i casi di proroga o sospensione del predetto termine previsti dall'articolo 16, comma 3 delle Linee Guida, certifica i risparmi energetici riconosciuti agli interessati, in esito ad una verifica tecnica della documentazione di cui al precedente alinea;
- l'articolo 14 delle Linee Guida, con riferimento a tutte le tipologie di progetti sopra richiamate (standardizzati, analitici e a consuntivo), impone ai titolari degli stessi di conservare la documentazione necessaria ai fini dei controlli di cui al citato articolo 7, comma 1, dei Decreti Ministeriali 2004;
- con la deliberazione n. 4/06 l'Autorità ha disposto di avvalersi dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (di seguito: Enea) per lo svolgimento delle seguenti attività connesse alla gestione dei suddetti procedimenti:
 - attività istruttoria a supporto dell'approvazione di proposte di progetto e di programma di misura di cui all'articolo 6 delle Linee Guida;
 - attività di verifica tecnica finalizzata alla quantificazione dei risparmi effettivamente conseguiti sulla base di progetti;
 - attività di controllo volta a verificare la correttezza e la veridicità delle dichiarazioni rese dai titolari di progetti ai fini della certificazione dei risparmi energetici;
- con la medesima deliberazione di cui al precedente alinea, l'Autorità ha disposto di avvalersi dell'attività di studio e proposta svolta dall'Enea a supporto dell'adozione da parte dell'Autorità di nuove schede tecniche di quantificazione

- standardizzate e analitiche di cui all'articolo 4, comma 2 e all'articolo 5, comma 2 delle Linee Guida, nonché di aggiornamento periodico di quelle approvate;
- l'articolo 4, comma 4, e l'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 115/08 prevedono, fra l'altro, che l'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica (di seguito: Agenzia), istituita presso l'Enea, provveda alla verifica e al monitoraggio dei progetti realizzati e delle misure adottate e definisca metodologie specifiche per l'attuazione del meccanismo dei certificati bianchi, con particolare riguardo allo sviluppo di procedure standardizzate che consentano la quantificazione dei risparmi senza fare ricorso a misurazioni dirette;
 - l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 115/08, prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Enea e previo parere, per i profili di rispettiva competenza, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabilite le modalità con cui si procede all'approvazione della riorganizzazione delle strutture Enea, al fine di consentire l'effettività delle funzioni dell'Agenzia;
 - il citato articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 115/08, dispone che le modalità con cui l'Agenzia provveda alle attività di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c) del medesimo decreto, siano approvate con decreto interministeriale nonché che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito, per i profili di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e d'intesa con la Conferenza unificata, integra e aggiorna la normativa in materia di certificati bianchi;
 - l'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 115/08 prevede che, nelle more dell'adozione dei decreti di cui ai precedenti alinea, continui ad applicarsi la vigente regolazione;
 - l'esperienza di avvalimento dell'Enea, maturata nell'ambito della Convenzione approvata con la citata deliberazione n. 4/06, ha evidenziato che, nel complesso, le attività connesse alla gestione dei predetti procedimenti di approvazione e delle attività di verifica tecnica dei progetti, sono state svolte da Enea in modo efficace ed efficiente;
 - l'esperienza di avvalimento dell'Enea ha altresì evidenziato che l'efficienza complessiva dei predetti procedimenti può essere ulteriormente incrementata affidando all'Enea lo svolgimento di tutte le fasi di tali procedimenti, ivi incluse le verifiche preliminari di conformità di specifici progetti alle Linee Guida di cui all'articolo 5, comma 8 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e all'articolo 11 delle medesime Linee Guida, i necessari controlli a campione e l'adozione dei provvedimenti finali;
 - l'affidamento all'Enea delle predette attività è funzionale anche a consentire agli uffici dell'Autorità di focalizzare la propria attività sui compiti di regolazione e monitoraggio complessivo del sistema;
 - l'istituto dell'affidamento di tutte le fasi dei procedimenti relativi all'attività di valutazione e certificazione della riduzione dei consumi di energia primaria effettivamente conseguita dai progetti sulla base delle tipologie di intervento ammesse, ivi incluse le verifiche preliminari di conformità di specifici progetti alle Linee Guida di cui all'articolo 5, comma 8 dei decreti ministeriali 20 luglio

2004 e all'articolo 11 delle Linee Guida, i necessari controlli a campione e l'adozione dei provvedimenti finali, risulta esplicitamente previsto dall'articolo 7 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;

- l'adozione di nuove schede tecniche di quantificazione standardizzata e analitica, ed il periodico aggiornamento di quelle approvate dall'Autorità, richiede un'attività di studio e di analisi particolarmente onerosa e sia pertanto da prevedere, a supporto di detta attività, la prosecuzione dell'avvalimento di Enea previsto dalla Convenzione approvata con deliberazione n. 4/06;
- sia opportuno prevedere lo sviluppo di linee guida per la redazione di proposte di progetto e di programma di misura a consuntivo per specifiche tipologie progettuali, da svilupparsi sulla base dell'esperienza di valutazione di progetti a consuntivo accumulata sino ad oggi e prevedere, a supporto di detta attività, l'avvalimento di Enea;
- l'Enea è, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 257/03, un ente pubblico a supporto delle politiche di competitività e di sviluppo sostenibile in campo energetico-ambientale, operante nei settori dell'energia, dell'ambiente e delle nuove tecnologie, con il compito di promuovere ed effettuare attività di ricerca di base e applicata e di innovazione tecnologica, nonché di svolgere servizi di alto livello tecnologico, anche in collaborazione con il sistema produttivo; e che, a tal fine, l'articolo 3 del medesimo decreto legislativo prevede che l'Enea:
 - valuta il grado di sviluppo di tecnologie avanzate, inclusi gli impatti economici e sociali, nelle aree tematiche dell'energia e dell'ambiente, con particolare riferimento a richieste formulate dalle pubbliche amministrazioni interessate;
 - fornisce a soggetti pubblici e privati servizi ad alto contenuto tecnologico, studi, ricerche, misure, prove e valutazioni nei settori di competenza;
 - promuove, favorisce e sostiene processi di innovazione tecnologica del sistema produttivo nazionale nei settori di competenza, in particolare delle piccole e medie imprese, anche stimolando la domanda di ricerca e di tecnologia in conformità ai principi dello sviluppo durevole;
- le finalità perseguite dall'Enea, nonché la competenza tecnica del proprio personale, rendono tale ente idoneo ad essere deputato quale soggetto a cui affidare lo svolgimento delle attività sopra richiamate e di cui avvalersi per lo svolgimento dell'attività di studio e proposta ai fini dell'adozione da parte dell'Autorità di nuove schede tecniche di quantificazione standardizzate e analitiche, nonché di aggiornamento periodico di quelle adottate e di sviluppo di linee guida per la redazione di proposte di progetto e di programma di misura a consuntivo per specifiche tipologie progettuali, nelle more dell'adozione dei provvedimenti contemplati dall'articolo 4, comma 3 e dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 115/08 che attribuiranno le competenze in materia all'Agenzia;
- il suddetto affidamento, nonché l'avvalimento per lo svolgimento delle attività di studio e proposta sopra richiamate, dati i carichi di lavoro evidenziati, comporta per l'Enea un conseguente aggravio della sua ordinaria attività, con la conseguente necessità di definire un'apposita convenzione diretta a regolare i vari aspetti del rapporto che si intende instaurare;

- per gli stessi motivi di cui al precedente alinea, il rapporto di affidamento richiede di essere instaurato prevedendo il concorso dell'Autorità in relazione agli oneri economici dell'attività demandata agli uffici dell'Enea, e che, al riguardo:
 - l'articolo 60, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione n. 348/07 prevede che il Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica è utilizzato per il finanziamento di interventi di gestione e controllo della domanda di energia realizzati conformemente alle deliberazioni dell'Autorità;
 - l'articolo 94, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 159/08 prevede che il Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale è utilizzato per il finanziamento di interventi di gestione e controllo della domanda di energia realizzati conformemente alle deliberazioni dell'Autorità;
- ai fini di cui sopra, gli uffici dell'Autorità hanno richiesto all'Enea la disponibilità a fornire la propria collaborazione nei termini suesposti, sottoponendo altresì uno schema di una convenzione per la regolazione del rapporto e che con lettera del 29 aprile 2009, prot n. 21436 il Direttore Generale dell'Autorità ha dato l'assenso alle modifiche proposte da Enea al testo del citato schema;
- l'Enea, con lettera del 21 maggio 2009, prot. n. ENEA/2009/28914/ACS (prot. Autorità PG0028368/A del 22 maggio 2009), ha comunicato che nella riunione del 18 maggio 2009 il Consiglio di Amministrazione dell'ente, con atto n. 36/2009, ha approvato lo schema di Convenzione allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale (*Allegato A*).

Ritenuto che:

- nelle more dell'adozione dei provvedimenti contemplati dall'articolo 4, comma 3, e dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 115/08 che attribuiranno le competenze in materia all'Agenzia, sia opportuno che l'Autorità affidi all'Enea sia lo svolgimento di tutte le fasi dei procedimenti di valutazione e certificazione della riduzione dei consumi di energia primaria effettivamente conseguita dai progetti sulla base delle tipologie di intervento ammesse, ivi incluse le verifiche preliminari di conformità di specifici progetti alle Linee Guida di cui all'articolo 5, comma 8 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e all'articolo 11 delle medesime Linee Guida e i necessari controlli a campione, sia l'adozione dei provvedimenti finali;
- sia opportuno prevedere che, nei casi in cui non sia possibile procedere allo svolgimento delle attività di controllo previste dall'articolo 7, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e dall'articolo 14 delle Linee Guida, a causa della mancata collaborazione del soggetto titolare del progetto, l'Enea ne dia comunicazione all'Autorità;
- sia opportuno che l'Autorità continui ad avvalersi dell'attività di studio e proposta svolta dall'Enea a supporto dell'adozione da parte dell'Autorità di nuove schede tecniche di quantificazione standardizzate e analitiche di cui ai articoli 4, comma 2, e 5, comma 2, delle Linee Guida, nonché di aggiornamento periodico di quelle approvate, disposta con la citata deliberazione

- n. 4/06, estendendo tale avvalimento allo sviluppo di linee guida per la redazione di proposte di progetto e di programma di misura a consuntivo per specifiche tipologie progettuali, secondo le modalità previste dal presente provvedimento;
- sia necessario disciplinare il rapporto con l'Enea per lo svolgimento delle suddette attività mediante lo schema di convenzione sopra richiamato, rinviando, per i profili non regolati, a successivi atti del Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità (di seguito: Direttore DCQS);
 - sia opportuno prevedere tempi per lo svolgimento da parte dell'Enea delle attività previste ai sensi del presente provvedimento compatibili con le scadenze fissate dalle Linee Guida;
 - sia opportuno prevedere obblighi di riservatezza per l'Enea relativamente a fatti, informazioni, cognizioni, documenti o oggetti di cui fosse venuta a conoscenza o che le fossero stati comunicati dall'Autorità o da soggetti terzi in virtù della presente Convenzione;
 - sia opportuno definire disposizioni integrative della disciplina dei procedimenti di approvazione delle proposte di progetto e di programma di misura, di verifica preliminare di conformità alle Linee guida e di verifica e certificazione dei risparmi energetici effettivamente conseguiti sulla base di progetti standardizzati, analitici e a consuntivo;
 - sia necessario porre i costi sostenuti dall'Enea per lo svolgimento delle attività previste ai sensi del presente provvedimento, a carico del Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica di cui all'articolo 60, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione n. 348/07 e del Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale di cui all'articolo 94, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 159/08.

DELIBERA

Articolo 1 *Definizioni*

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:

- l'Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- l'Enea è l'Ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, di cui al decreto legislativo 2 settembre 2003, n. 257;
- Linee Guida sono le "Linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di cui all'articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica", approvate dall'Autorità con deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03, come successivamente modificate e integrate;
- le PPPM sono le proposte di progetto e di programma di misura, di cui all'articolo 6 delle Linee Guida.

Articolo 2

Affidamento all'Enea dello svolgimento di attività di valutazione

- 2.1 Nelle more dell'adozione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 4, comma 3, e all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 115/08, l'Autorità affida all'Enea le seguenti attività:
 - (a) attività istruttoria in merito alla valutazione delle PPPM;
 - (b) attività di verifica tecnica finalizzata alla quantificazione dei risparmi effettivamente conseguiti in applicazione di progetti di cui all'articolo 12 delle Linee Guida, inclusa la successiva certificazione della riduzione dei consumi di energia primaria effettivamente conseguiti di cui all'articolo 16 delle medesime Linee Guida;
 - (c) attività di controllo di cui all'articolo 7, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e all'articolo 14 delle Linee Guida, volta a verificare la correttezza e la veridicità delle dichiarazioni rese dai titolari di progetto ai fini della certificazione dei risparmi energetici;
 - (d) attività di verifica preliminare di conformità di cui all'articolo 5, comma 5 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e all'articolo 11 delle Linee Guida.
- 2.2 Salvo quanto previsto nel presente provvedimento, le attività di cui al precedente comma 2 sono svolte dall'Enea secondo la disciplina contenuta:
 - (a) nell'allegato schema di Convenzione approvato con il presente provvedimento;
 - (b) nella legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 3

Avvio del procedimento, attività istruttoria e adozione del provvedimento finale

- 3.1 I procedimenti di verifica e certificazione dei risparmi energetici di cui agli articoli 6, 11 e 12 delle Linee Guida sono svolti dall'Enea, a cui devono essere indirizzate le PPPM nonché le richieste di verifica preliminare di conformità di cui all'articolo 11 delle medesime Linee Guida e le richieste di verifica e di certificazione dei risparmi energetici conseguiti da progetti realizzati nell'ambito dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, oltre alle eventuali istanze di partecipazione al procedimento. L'invio ad Enea delle PPPM, delle richieste di verifica e preliminare di conformità di cui all'articolo 11 delle Linee Guida e delle richieste di verifica e di certificazione dei risparmi energetici conseguiti da progetti realizzati nell'ambito dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 deve avvenire anche mediante il sistema informativo predisposto dall'Autorità.
- 3.2 L'Enea dà notizia, mediante comunicazione personale, ai soggetti titolari dei progetti dell'avvio del procedimento di cui al comma precedente. Al fine di consentire ad eventuali aventi diritto di intervenire nel procedimento, l'Enea dà altresì notizia del predetto avvio mediante pubblicazione di un avviso sul proprio sito internet. I soggetti interessati possono chiedere di intervenire nel procedimento presentando al responsabile del procedimento, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avvio del procedimento una richiesta scritta, contenente almeno gli elementi di seguito indicati:

- a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, sede, residenza o domicilio;
 - b) il procedimento nel quale si intende intervenire;
 - c) l'interesse a base dell'intervento.
- 3.3 Il responsabile del procedimento, entro quindici giorni dal ricevimento della PPPM ovvero della richiesta di verifica preliminare di conformità o della richiesta e di certificazione dei risparmi energetici, comunica all'interessato e agli intervenienti l'avvio del procedimento, anche per via telematica, indicando:
- a) l'amministrazione competente;
 - b) l'oggetto del procedimento promosso;
 - c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
 - d) la data entro la quale, secondo i termini previsti dalle Linee Guida, deve concludersi il procedimento;
 - e) la data di presentazione della istanza;
 - f) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
- 3.4 L'Enea provvede alla conclusione di ciascun procedimento con proprio atto da emanarsi secondo le modalità ed entro i termini previsti dalle Linee Guida, e in particolare dagli articoli 6, 11 e 16, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, ultimo capoverso, delle medesime Linee Guida in merito all'approvazione delle proposte di progetto e programma di misura.
- 3.5 L'Enea svolge operativamente le attività connesse ai procedimenti di cui al precedente comma 1 utilizzando il sistema informativo già predisposto dall'Autorità per l'attuazione dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 ed eventuali successivi atti del Direttore DCQS.
- 3.6 L'Enea predispose rapporti sull'attività svolta in relazione ai procedimenti di cui al precedente comma 1 secondo modalità definite con successivo atto del Direttore DCQS.

Articolo 4

Attività di controllo

- 4.1 L'Enea svolge autonomamente le attività di controllo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera (c). Nei casi in cui non sia possibile procedere allo svolgimento di dette attività di controllo previste dall'articolo 14 delle Linee guida a causa della mancata collaborazione del soggetto titolare del progetto, l'Enea ne dà comunicazione all'Autorità, trasmettendo un rapporto dettagliato che illustra le cause che non hanno reso possibile procedervi. L'Enea predispose rapporti sull'attività di controllo svolta in attuazione del presente provvedimento secondo modalità definite con successivo atto del Direttore DCQS.

Articolo 5

Attività di supporto all'adozione e aggiornamento di schede tecniche di quantificazione standardizzate e analitiche e di linee guida per la predisposizione di proposte di progetto e di programma di misura per specifiche tipologie progettuali

- 5.1 Nelle more dell'adozione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 4, comma 3, e all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 115/08, l'Autorità si avvale

dell'Enea per lo svolgimento delle attività di studio e proposta a supporto dell'adozione da parte dell'Autorità di:

- a) nuove schede tecniche di quantificazione standardizzata e analitica di cui agli articoli 4, comma 5, e 5, comma 2, delle Linee Guida, ovvero dell'aggiornamento periodico di quelle adottate;
 - b) linee guida per la predisposizione di proposte di progetto e di programma di misura a consuntivo riferite a specifiche tipologie progettuali, da svilupparsi sulla base dell'esperienza di valutazione di PPPM.
- 5.2 Le attività di cui al comma precedente sono svolte secondo le modalità previste nella Convenzione allegata al presente provvedimento (Allegato A) e in eventuali successivi atti del Direttore DCQS.

Articolo 6

Copertura degli oneri

- 6.1 Gli oneri sostenuti dall'Enea per le attività di cui agli articoli 3, 4 e 5 sono posti a carico del Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica, di cui all'articolo l'articolo 60, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità n. 348/07, nonché del Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, di cui all'articolo 94, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 159/08, secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 della Convenzione.
- 6.2 Le variazioni dei suddetti oneri, con particolare riferimento ai costi del personale, sono valutate dall'Autorità, ai fini dell'eventuale revoca del presente provvedimento, nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della loro comunicazione da parte dell'Enea. Decorso tale termine, si considera effettuata la valutazione di conformità dei nuovi costi alle esigenze sottese al presente provvedimento.

Articolo 7

Disposizioni finali

- 7.1 È conferito mandato al Direttore Generale e al Direttore DCQS per le azioni a seguire, ivi compresa la firma della Convenzione nonché la definizione di eventuali ulteriori profili, non regolati dalla Convenzione, relativi allo svolgimento da parte di Enea, delle predette attività.
- 7.2 Il presente provvedimento viene pubblicato, ad eccezione dell'Allegato A, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

26 maggio 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis